

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**15 giugno 2001****nella causa T-339/00 R, Bactria Industriehygiene-Service GmbH contro Commissione delle Comunità europee****(«Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 1896/2000 — Direttiva 98/8/CE — Urgenza — Mancanza»)**

(2002/C 44/27)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-339/00 R, Bactria Industriehygiene-Service GmbH, con sede in Kirchheimbolanden (Germania), rappresentata dagli avv.ti Van Maldegem e C. Mereu, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. R. Wainwright e sig.ra L. Ström), avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione del regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'art. 16, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi, 98/8/CE (GU L 228, pag. 6), per quanto riguarda l'art. 6, nn. 2 e 3, e l'art. 7, n. 1, il presidente del Tribunale ha emesso, il 15 giugno 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimento urgente è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**25 ottobre 2001****nella causa T-354/00, Métropole télévision SA (M6) contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****(«Concorrenza — Rigetto di una denuncia — Eccezione d'irricevibilità — Decisione confermativa di una decisione impugnata nei termini — Irricevibilità»)**

(2002/C 44/28)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-354/00, Métropole télévision SA (M6), con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. Théophile, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. K. Wiedner e B. Mongin),

avente ad oggetto una domanda d'annullamento della decisione della Commissione 12 settembre 2000 con cui viene respinta una denuncia depositata dalla ricorrente il 6 marzo 2000, il Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 25 ottobre 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*
- 3) *Non occorre statuire sulla domanda d'intervento dell'Unione Europea Radiotelevisiva.*

⁽¹⁾ GU C 79 del 10.3.01.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**2 agosto 2001****nella causa T-111/01 R, Saxonia Edelmetalle GmbH contro Commissione delle Comunità europee****(«Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Aiuti di Stato — Interesse ad agire — Urgenza»)**

(2002/C 44/29)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-111/01 R, Saxonia Edelmetalle GmbH, con sede in Halsbrücke (Germania), rappresentata dall'avv. P. von Woedtke, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. V. Kreuzschitz e V. Di Bucci), avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 28 marzo 2001, K (2001) 1028, riguardante l'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania a favore della EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (attualmente Lintra Beteiligungsholding GmbH, società holding che raggruppa le società seguenti: Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte GmbH; LandTechnik Schlüter GmbH; ILKA MAFA Kältetechnik GmbH; SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH; SKL Spezialapparatebau GmbH; Magdeburger Eisengießerei GmbH; Saxonia Edelmetalle GmbH e Gothaer Fahrzeugwerk GmbH), il presidente del Tribunale ha emesso, il 2 agosto 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI
PRIMO GRADO**

12 settembre 2001

**nella causa T-139/01 R, Comafrika SpA e Dole Fresh Fruit
Europe Ltd. & Co. contro Commissione delle Comunità
europee**

**(«Procedimento sommario — Organizzazione comune dei
mercati nel settore della banana — Rilascio di titoli di
importazione — Ricevibilità — Condizioni di concessione
di provvedimenti provvisori — Carattere provvisorio dei
provvedimenti richiesti»)**

(2002/C 44/30)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-139/01 R, Comafrika SpA, con sede in Genova, e Dole Fresh Fruit Europe Ltd. & Co., con sede in Amburgo (Germania), rappresentate dai sigg. — B. O'Connor, solicitor, e P.B.G. Martin, barrister, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. X. Lewis e C. Van der Hauwaert), avente ad oggetto la sospensione dell'esecuzione del regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (GU L 126, pag. 6), e del regolamento (CE) della Commissione 7 giugno 2001, n. 1121, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane (GU L 153, pag. 12), il presidente del Tribunale di primo grado ha emesso, il 12 settembre 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI
PRIMO GRADO**

22 ottobre 2001

**nella causa T-141/01 R, Entorn, Societat Limitada Enginyeria
i Serveis contro Commissione delle Comunità europee**

**(«Procedimento sommario — Fumus boni iuris — Urgenza
— Soppressione di un contributo finanziario comunitario»)**

(2002/C 44/31)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa T-141/01 R, Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata dall'avv. C. Belard-Kopke Marques-Pinto, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. L. Visaggio e sig.ra S. Pardo Quintillán), avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 4 marzo 1999, C(1999) 534, che sopprime un contributo finanziario comunitario, il presidente del Tribunale di primo grado ha emesso, il 22 ottobre 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI
PRIMO GRADO**

18 ottobre 2001

**nella causa T-196/01 R, Aristoteleio Panepistimio Thessa-
lonikis contro Commissione delle Comunità europee**

**(«Procedimento sommario — FEAOG — Soppressione di un
contributo finanziario — Urgenza — Insussistenza»)**

(2002/C 44/32)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa T-196/01 R, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis rappresentata dall'avv. D. Nikopoulos, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Condou-Durande), avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 8 giugno 2001, C (2001) 1284, che sopprime un contributo finanziario comunitario, il presidente del Tribunale di primo grado ha emesso, il 18 ottobre 2001, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore: